Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Penale in composizione collegiale (Pres. Est. Di Martino), sentenza n. 3071 del 12 settembre 2017.

Lesione colpose - Diritto di querela – *dies a quo* per il decorso del termine – tardività.

La previsione normativa di un termine decadenziale per proporre querela è posto a tutela del cittadino querelabile (che non potrebbe rimanere esposto all’infinito ad azioni giudiziarie penali): è sì vero, infatti, che la decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza dell’illiceità penale del fatto; ciò non significa, tuttavia, che il *dies a quo* per il decorso del termine possa essere fissato *ad libitum* del singolo, come accadrebbe ove fosse lasciato alla libera iniziativa della parte, facultata a proporre istanza di punizione, la scelta del momento in cui “venire” a conoscenza del “fatto che costituisce reato” (nel caso di specie, il Tribunale di Brescia pronunciava sentenza di non doversi procedere per il reato di lesioni colpose gravi per difetto di tempestiva querela).